



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.76 DEL 30-11-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RIASETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016. N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Consiglieri assegnati 16; Consiglieri in carica 16.

Omoboni Paolo	P	Santelli Caterina	P
Pieroni Irene	P	Ciampi Giada	A
Ciardi Stefania	P	Margheri Luca	P
Pacini Guido	P	Atria Francesco	P
Taronna Laura	P	Ticci Claudio	P
Del Tempora Luca	P	Romagnoli Leonardo	P
Grifoni Niccolò	P	Verdi Lorenzo	P
Erci Niccolò	P	Giovannini Marco	P
Baluganti Giorgia	P		

Presenti n. 16 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza la Signora Taronna Laura in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario Signor Cosmi Emanuele.

Il Presidente, constatato che il sistema adottato per lo svolgimento della seduta in videoconferenza consente di identificare con certezza i partecipanti e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Erci Niccolò
Santelli Caterina
Ticci Claudio

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a controllo	N
----------------------------------	----------	-----------------------------	----------



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula il Vice Sindaco Becchi e gli Assessori Baggiani, Galeotti, Tai e Timpanelli. Presenti: 5/5.

Si dà atto che alle ore 15,45 entra la consigliera Ciampi.

Si dà atto che alle ore 16.45 esce la consigliera Ciampi.

Si dà atto che alle ore 17,10 entra la Consigliera Ciampi.

Si dà atto che alle ore 17,57 esce il Consigliere Verdi.

Si dà atto che alle ore 18,20 entra il Consigliere Verdi.

Si dà atto che alle ore 18,55 esce il Consigliere Erci.

Si dà atto che alle ore 19,05 entra il Consigliere Erci. Presenti 17/17.

Il Consiglio Comunale

VISTA la conforme proposta di deliberazione n.125 del 18/11/2020 del Servizio 2 (Risorse);

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "decreto correttivo");

DATO ATTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che vengono prese in considerazione le partecipazioni indirette, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. g) del T.U.S.P., solo quando trattasi di partecipazioni detenute per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, come peraltro indicato anche nelle Linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, emanate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2017;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

«a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, «*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*»;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione ove ricorrano i presupposti indicati dal comma 2, ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 precedentemente richiamate;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICORDATO che, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, la soglia di fatturato di cui alla precedente lettera d) era stabilita in euro 500 mila e che, ad oggi, non sono intervenute ulteriori deroghe alla soglia sopra indicata, seppur auspiccate anche alla luce della situazione di emergenza covid.19;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgo San Lorenzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, decreto legislativo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 20, c. 3, T.U.S.P., alla Sezione regionale della Corte dei Conti anche attraverso caricamento del modello standard predisposto in formato elettronico in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, Min. Economie e Finanze, i cui dati potranno essere controllati e monitorati anche dalla struttura ministeriale competente;

DATO ATTO che, con riferimento alle scelte operate nei precedenti piani di razionalizzazione:

- per quanto concerne **Pianvallico srl**, la procedura di dismissione della quota è stata ultimata e definita, giusta determina n. 720 del 31/10/2018, con il versamento dell'importo di euro 7.500 a favore del Comune di Borgo San Lorenzo, intervenuto in data 8 novembre 2018, chiudendo così di fatto la partecipazione comunale;



- per quanto riguarda **Accademia degli Audaci del Teatro Giotto srl**, con determinazioni n. 791 del 24/10/2019 e n. 23/12/2019, è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote con termine per la presentazione delle offerte da far pervenire entro il 31/01/2020 e seduta della Commissione di gara fissata per il giorno 03/02/2020. In tale data la Commissione, prendendo atto dell'assenza di offerte pervenute quale esito dell'Avviso, ha dichiarato in apposito verbale che *“la gara si è conclusa senza alcuna assegnazione a causa della mancanza di offerte pervenute all'Ente entro la scadenza del giorno 31/01/2020”*. L'Ente aveva in programma di riproporre l'avviso nel corso del 2020, ma le contingenze connesse all'emergenza sanitaria per covid.19 hanno condotto gli Uffici a riprogrammare il riavvio della procedura di alienazione per l'anno 2021;
- per quanto concerne **Fidi Toscana spa**, nel corso del 2019 è stato dato seguito alla procedura di alienazione della quota e nel mese di novembre è stato pubblicato “l'avviso di pubblicazione di bando di asta pubblica per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie di Fidi Toscana ex d.lgs. 175/2016” (in Gazzetta Ufficiale Sezione speciale – contratti pubblici n. 136 del 20/11/2019). All'esito dell'asta pubblica la Regione Toscana è risultata aggiudicataria del lotto n. 96.656 di azioni di Fidi Toscana SpA e nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione previsto dall'art. 9 dello statuto sociale ed in data 22 settembre 2020, presso il Notaio Serena Meucci in Firenze, è intervenuta girata delle azioni di Fidi Toscana SpA, di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo. Infine, con determina n. 688 del 13/10/2020 è stato dato atto del trasferimento delle quote di Fidi Toscana SpA, di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo, in favore di Regione Toscana, con pagamento dell'importo di euro 52,29 in favore dell'Ente da parte della società e, per l'effetto, della cessazione della partecipazione del Comune di Borgo San Lorenzo in Fidi Toscana SpA.

SEGNALATO, inoltre, che, nel caso delle due multiutility di cui il Comune possiede partecipazioni, ovvero **Consiag spa** e **Publiservizi spa**, l'esame va svolto sia con riferimento alle scelte che condussero alla loro costituzione per verificarne l'attuale funzionalità, sia alla consistenza della quota di partecipazione e all'esito economico finanziario che hanno prodotto, tenendo presente che trattasi in ogni caso di holdig c.d. “pure”;

RICORDATO che

- con una serie di delibere consiliari, adottate nel dicembre 1995 e nei primi mesi dell'anno 1996, il Comune di Borgo San Lorenzo ha aderito con altri 19 comuni (il maggiore dei quali è Prato, e che si trovano nelle province di Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia) al Consorzio Intercomunale Acqua, Gas e Pubblici Servizi (Consiag) affidandogli la gestione del ciclo integrato delle acque;
- in seguito all'affidamento a Publiacqua spa del servizio idrico integrato a partire dal 01.01.2002 da parte dell'Ambito territoriale ottimale toscano n. 3 dell'acqua, i comuni già aderenti a Consiag con accordo di programma stabilirono di partecipare all'aumento del capitale sociale di Publiacqua spa con una particolare modalità: ogni Comune doveva acquistare direttamente una quota dello 0,10% ed indirettamente tramite Consiag, trasformata in Consiag spa (atto consiliare 125 del 11 dicembre 2001), per un importo assai più consistente, così da *“mantenere, all'interno della compagine azionaria di Publiacqua spa, l'unicità e la compattezza del territorio consortile al fine di proseguire quella gestione ottimale del servizio*



idrico che ha caratterizzato in questi anni l'attività del Consiag, nonché al fine di meglio garantire, attraverso una rappresentanza unitaria, gli interessi di ogni singolo Comune associato che diversamente potrebbe avere una rappresentatività meno incisiva”;

- la scelta dunque di aderire a Publiacqua spa attraverso una partecipazione a Consiag spa è determinata dalla volontà di una più influente partecipazione unitaria (del 25%) attuata con una società interamente pubblica per proseguire l'esperienza positiva consortile, che oggi viene confermata sulla base degli esiti conseguiti;
- la partecipazione a Consiag spa ha inoltre consentito di realizzare importanti risultati economici, confermati anche negli ultimi anni, attraverso la valorizzazione azionaria e la corresponsione di dividendi;

RICORDATO, inoltre, che

- l'adesione comunale alla soc. Publiacqua spa è avvenuto con deliberazione consiliare n. 9 del 22 gennaio 1999, successivamente la società si è trasformata in Publiservizi spa e il Consiglio ne ha approvato il mutamento con proprio atto n. 200 del 11 dicembre 1999 allo scopo di costituire una multiutility interamente pubblica che possedesse quote azionarie di Toscana energia (10,37%) gestore del gas per la nostra area, di Publiacqua (0,43%) gestore dell'acqua per l'area, e che soprattutto operasse per la gestione integrata dei rifiuti nell'area, costituendo Publiambiente spa, gestore del servizio per il nostro territorio comunale e per quello dell'intero Mugello, e detenendone al 100% la proprietà;
- la partecipazione azionaria nella società interamente pubblica, di cui i soci sono 35 comuni toscani (maggiori azionisti i comuni di Pistoia e Empoli), ha prodotto una valorizzazione azionaria ed esiti economici positivi;

RICORDATO, ancora, che dal 13 marzo 2017 una nuova società, Alia spa, svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ATO Toscana Centro, incaricata in seguito allo svolgimento di gara pubblica svolta; e che tale società si è costituita in seguito alla fusione delle società che svolgevano precedentemente il servizio nelle varie aree dell'ambito, tra le quali Publiambiente e Quadrifoglio, di cui Consiag spa e Publiservizi spa detenevano già quote di partecipazione;

DATO ATTO di quanto precisato nella Nota integrativa al Bilancio di esercizio 2019 di Publiservizi spa: *«L'andamento economico-patrimoniale dell'esercizio 2019 consolida ormai l'assetto ed il ruolo assunto di holding pura, così come voluto definitivamente dai Comuni soci a suo tempo con l'assemblea del 8 ottobre 2007. Di conseguenza, data la particolare natura ed attività ad essa connessa, viene confermata per continuità rispetto ai precedenti esercizi l'adozione dei principi di contabilizzazione corrispondenti all'assetto e alla struttura aziendale confacenti ad una holding pura.»*

RICORDATO che

- “Holding” è il termine utilizzato per indicare una società (denominata capogruppo o società madre) che, per effetto dell'entità delle partecipazioni azionarie possedute in altre società del gruppo, ha il potere di controllarne la gestione, esercitando un'influenza dominante sulle medesime;
- la Corte dei Conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249, si è pronunciata sulla natura strumentale di una holding, che si pone *«come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice “sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo,*



delle società ed enti in cui partecipa» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi;

CONSIDERATO che, in tema di limitazioni poste al modello holding, la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 1/2012/PRSE sottolinea che *«la società holding controllata da un ente pubblico ha una capacità limitata e circoscritta dagli interessi dell'ente pubblico e non può operare al di fuori del perimetro stabilito dall'ente con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, co. 27 e segg. della legge n. 244 del 2007. In caso contrario, qualora si ammettesse che la società holding possa operare al di fuori di quei limiti si avrebbe un'ipotesi di elusione del sistema normativo che ha inteso limitare l'ambito di operatività delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali (Lombardia/874/2010/PAR del 21 settembre 2010)»*

RICHIAMATE, in proposito, tra le altre, la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, e la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, in particolare il paragrafo *«1.5.4 - Partecipazione diretta e indiretta: il modello holding»;*

EVIDENZIATO, in particolare, che la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG ha precisato che le criticità relative alle società indirette si pongono con maggior enfasi in caso di adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio. Nella giurisprudenza di controllo, il modello della holding pura è stato ritenuto in contrasto con il sistema dei controlli interni degli enti, costruito attorno *“alle strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili”* (v. par. 1.4). L'indicazione normativa lascia, infatti, presumere che la funzione di controllo sugli organismi partecipati sia una prerogativa dell'ente, come tale non esternalizzabile. Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono, tuttavia, espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali *«non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»* (cfr. art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).

VALUTATO, pertanto, che, sia in ordine agli obiettivi politici ed economici, sia per quelli normativi, che consentono partecipazioni per la produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P.), sia, inoltre, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza contabile in materia di holding pure, le partecipazioni azionarie del Comune di Borgo San Lorenzo alle due multiutility di cui sopra siano da confermare, sollecitando i soci pubblici detentori di quote sociali consistenti ad un'eventuale iniziativa di verifica per un riordino complessivo del quadro societario toscano costituito per la realizzazione dei servizi pubblici locali;

SEGNALATO che la situazione riguardante la controllata **Vivi lo Sport s.s.d. a r.l. (oggi unipersonale)** risulta particolare, in quanto attiene a società di gestione di impianti sportivi e di servizi sportivi comunali, parte dei quali risultano unici nel bacino mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza intercomunale e consentendo, così, lo svolgimento di attività per l'intero anno;



RICHIAMATA, in proposito,

- la deliberazione n. 44 del 28 dicembre 2018, nella quale il Consiglio Comunale ha valutato in maniera particolare la situazione riguardante la controllata Vivi lo sport s.s.d. a r.l. *«in quanto attiene a società di gestione di impianti sportivi e di servizi sportivi comunali, parte dei quali risultano unici nel bacino mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza intercomunale e consentendo attività per l'intero anno, tanto che l'Unione dei Comuni del Mugello ha destinato uno specifico contributo finanziario a sostegno del funzionamento dei servizi, che il Consiglio ha destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti con deliberazione 34/2018. L'attività è inoltre destinata a rispondere sia alla richiesta di interventi sportivi svolti da scuole di vario ordine e grado e istituti superiori dell'ambito territoriale, sia ad interventi di natura riabilitativa svolti da utenti traumatizzati o disabili in collaborazione con l'Azienda sanitaria e la Società della Salute del Mugello, sia a spazi di esercizio dell'attività sportiva libera, oppure organizzata in corsi destinati all'apprendimento del nuoto o a specifiche altre esigenze della vita (preparazione al parto, introduzione all'acquaticità per i bimbi piccoli, attività motorie per adulti e anziani svolte in acqua, ecc.), oppure tramite l'iniziativa di associazioni sportive della vallata anche con attività agonistiche (nuoto, pallanuoto); la società svolge, dunque, a parere di questa Amministrazione, un'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come previsto dall'art. 4, c. 1 del decreto legislativo n. 175/2016 e ss. mm. ed ii.»*

- la deliberazione n. 82 del 28-11-2019 con la quale il Consiglio Comunale, ha ribadito, tra l'altro, che la situazione riguardante la controllata Vivi lo sport s.s.d. a r.l. risulta particolare in quanto attiene a società di gestione di impianti sportivi e di servizi sportivi comunali, parte dei quali risultano unici nel bacino mugellano (piscine coperte), raccogliendo utenza intercomunale e consentendo attività per l'intero anno, tanto che l'Unione dei Comuni del Mugello ha destinato uno specifico contributo finanziario a sostegno del funzionamento dei servizi, che il Consiglio ha destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti con deliberazione 34/2018;

RICHIAMATO, in proposito quanto riportato in narrativa della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/06/2020 con la quale è stato stabilito di acquisire la quota di minoranza di UISP Firenze della società Vivi Lo Sport e nella quale si evidenziano le criticità che la gestione dei servizi effettuata mediante compagine societaria c.d. "mista" pubblico-privata ha fatto emergere, in particolare:

- come già sottolineato nella deliberazione numero 34 del 30-10-2018, con la quale, *«preso atto che, in coerenza col piano di rilancio, la società ha operato cercando di razionalizzare e contenere i costi di funzionamento, come peraltro richiesto dalla normativa (art. 1, c. 611 della legge 190/2014) e dalle direttive comunali, ottenendo il sostanziale pareggio di bilancio negli esercizi 2015, 2016 e 2017»*, il Consiglio Comunale - considerate le difficoltà palesate dalla società in termini finanziari per adempiere alla manutenzione delle strutture in gestione e valutata la Relazione degli interventi di manutenzione straordinaria nella quale sono state indicate particolari esigenze di manutenzione immediata ed interventi necessari ed improrogabili - in deroga alla convenzione vigente ed utilizzando un apposito finanziamento erogato dall'Unione dei Comuni - ha espresso, quale atto d'indirizzo, la volontà di operare urgentemente in modo diretto per garantire adeguati interventi di manutenzione straordinaria per la salvaguardia dell'impianto piscine,
- la necessità di effettuare urgentemente vari investimenti sui diversi impianti, anche consistenti ed al di là degli interventi di manutenzione straordinaria di cui



sopra, al fine di assicurarne la corretta e più duratura funzionalità, investimenti a cui la società nella sua attuale struttura non è in grado di provvedere,

- la persistente necessità di svariati interventi manutentivi e migliorativi sia di ordinaria che straordinaria manutenzione, non più differibili anche se non sufficienti nel medio periodo dato le esigenze della struttura, ha pesantemente condizionato e limitato in maniera rilevante, soprattutto negli ultimi anni, la possibilità per la società di rientrare, con versamento regolari pari a € 50.000,00 – 60.000,00 annui, dal fido di conto corrente di € 800.000,00 al tempo concesso dal Banco Fiorentino in favore di Vivi Lo Sport s.r.l., per la realizzazione degli interventi al centro Piscine e per il quale il comune aveva concesso con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 29/07/2004 apposita garanzia fidejussoria;

PRESO ATTO

- del Piano Economico di massima per il servizio di gestione dell'impianto sportivo per gli anni 2020-2024, allegato alla citata delibera n. 31/2020, fatto pervenire dalla società Vivi Lo Sport agli Uffici comunali con nota del 02/12/2019, dal quale risulta che, per gli anni considerati, i rispettivi risultati d'esercizio garantirebbero il superamento della soglia di legge, pari ad euro 1.000.000,00, oltre alla contemporanea sussistenza di utili; nella specie il valore dei ricavi risulta così stimato: euro 1.015.000 per il 2020, euro 1.060.000 per il 2021, euro 1.084.000 per il 2022, euro 1.094.000 per il 2023 ed euro 1.098.000 per il 2024;

- che le valutazioni discendenti dal detto piano economico sono state, comunque, volutamente e motivatamente poste in essere «*in ottica di ragionevole prudenza, sia in relazione alla stima dei ricavi, che dei costi*»;

CONSIDERATO che la *ratio* del disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ed ii. e del limite individuato al comma 2, lett. d), del detto articolo, è da ricercarsi nel fatto che le società partecipate riescano a raggiungere (e mantenere) un fatturato tale da permettere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;

RIBADITO che la società Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.:

- è funzionale all'Ente ed è fondamentale per i servizi erogati in favore del Comune, delle scuole, dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, sia comunali che dell'interland locale mugellano;
- garantisce la gestione dell'impianto natatorio dell'Area Romanelli che è unico nel suo genere in ambito mugellano;
- necessità di investimenti consistenti per la salvaguardia dell'impianto che l'amministrazione si è impegnata a realizzare,
- possiede un fatturato in crescita, che al di là della situazione contingente, dovrebbe superare stabilmente la soglia normativa di un milione di euro anche in considerazione della programmazione pluriennale riportata nel Piano Tecnico Economico;

VISTA la Relazione Tecnica dell'Uff. Staff del Servizio Risorse, **allegato A** alla presente deliberazione, in cui compare nella Prima Parte il "Resoconto dell'attuazione dei piani di revisione degli anni precedenti", come previsto dall'art. 20, c. 4 del T.U.S.P., mentre nella Seconda Parte della stessa Relazione è contenuto l'esito della ricognizione effettuata, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, e dato atto che tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



DATO ATTO che alla Relazione Tecnica è allegato un ampio documento a riquadri di n. **32 fogli**;

PRESO ATTO dell'avvenuta liquidazione della partecipazione nella **Pianvallico srl** e nella **Fidi Toscana spa**;

RITENUTO esprime le seguenti valutazioni:

- la rispondenza ai criteri stabiliti dalla normativa per le partecipazioni comunali riguardanti **Casa spa** (gestione associata secondo normativa regionale del recupero manutenzione gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), **Farmapiana spa** (gestione associata farmacie comunali), **Publiacqua spa** (gestione di tutte le attività inerenti il ciclo delle acque), **Toscana energia spa** (distribuzione gas naturale), e **Vivi lo Sport s.s.d. a r.l.u.** (gestione delle piscine comunali), unica società controllata, oggi totalmente di proprietà dell'Ente, per le specifiche motivazioni sopra riportate;
- il caso delle due multiutility di cui il Comune possiede partecipazioni, ovvero le spa **Consiag spa** e **Publiservizi spa**, per le quali sia in ordine agli obiettivi politici ed economici, sia per quelli normativi e giurisprudenziali, che consentono partecipazioni per la produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lett. a) T.U.S.P.), oltre che in considerazione del fatto che trattasi di holding pura, vengono valutate positivamente le partecipazioni detenute, eventualmente sollecitando i soci pubblici detentori di quote sociali consistenti ad un'eventuale iniziativa di verifica per un riordino complessivo del quadro societario toscano costituito per la realizzazione dei servizi pubblici locali;
- la conferma della dismissione della partecipazione societaria in **Accademia degli Audaci** del Teatro Giotto srl di Borgo San Lorenzo in quanto trattasi di partecipazione che non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre con un fatturato medio (circa 100.000,00 euro) molto al di sotto della soglia di un milione euro, le cui procedure di alienazione sono state messe in atto nel corso dell'anno 2019 ed ultimate nei primi mesi del 2020 e che proseguiranno nel 2021 con la ripubblicazione dell'avviso pubblico di vendita delle quote, come meglio chiarito nella relazione tecnica allegata;

RITENUTO, inoltre, che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo e confermato di procedere all'alienazione delle partecipazioni da dismettere tenendo conto dei seguenti criteri:

- rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- determinazione del prezzo a cui offrire la partecipazione comunale da realizzarsi con riferimento alla quota sociale posseduta quale parte del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma con le variazioni valutate necessarie (es. sommando il rimborso della spesa relativa alla eventuale fideiussione in corso, oppure sottraendo la riserva non pertinente);



criteri questi peraltro utilizzati per la procedura di alienazione delle partecipazioni già offerte con apposito bando pubblico, in attuazione dei vari piani approvati in questi anni;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza o la invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle nuove partecipazioni di cui trattasi;

VISTO il parere della Commissione Consiliare n. 1 "Affari istituzionali, funzionalità e efficienza dell'ente, risorse, controllo e garanzia" espresso nella seduta del .11.2020, come da verbale depositato presso l'U.O. Staff Segreteria ed Organi di Governo;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, decreto legislativo n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Risorse in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile (**all.n.01**);

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., nell'avv. Nicotra Sebastiano Elio, Funzionario Responsabile della U.O. Staff del Servizio 2 Risorse, incaricato di curare tutti gli adempimenti necessari;

UDITO il Consigliere Margheri illustrare la proposta;

DATO ATTO che la Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione:

- Presenti: 17
- Astenuti: 6 (Atria, Giovannini, Margheri, Romagnoli, Ticci, Verdi)
- Votanti: 11
- Favorevoli: 11 (Baluganti, Ciampi, Ciardi, Del Tempora, Erci, Grifoni, Omoboni, Pacini, Pieroni, Santelli, Taronna);
- Contrari: 0

DELIBERA

I. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, costituito dalla Relazione Tecnica di n. 35 pagine e da un ampio prospetto a riquadri di **32 fogli**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. DI DARE ATTO che, in merito alla cessione della quota Fidi Toscana spa, in esito alla procedura *infra* richiamata, è intervenuto il trasferimento delle quote di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo, in favore di Regione Toscana, con pagamento dell'importo di euro 52,29 e, per l'effetto, la cessazione della partecipazione del Comune di Borgo San Lorenzo in Fidi Toscana SpA come da determina di presa d'atto n. 688 del 13/10/2020;



III. DI DARE ATTO che la procedura di evidenza pubblica indetta per la cessione delle quote della società a responsabilità limitata Accademia degli Audaci del Teatro Giotto è andata deserta e che l'Ente riavvierà la procedura nel 2021, compatibilmente con l'andamento della situazione emergenziale sanitaria covid.19;

IV. DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa e nell'allegata relazione tecnica, il mantenimento delle altre partecipazioni possedute dal Comune di Borgo San Lorenzo;

V. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI. DI STABILIRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. DI STABILIRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, decreto legge n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;

VIII. DI STABILIRE che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, decreto correttivo.

Di seguito, su proposta della Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con separata votazione espressa per appello nominale, con il seguente esito:

- Presenti: 17
- Astenuti: 6 (Atria, Giovannini, Margheri, Romagnoli, Ticci, Verdi)
- Votanti: 11
- Favorevoli: 11 (Baluganti, Ciampi, Ciardi, Del Tempora, Erci, Grifoni, Omoboni, Pacini, Pieroni, Santelli, Taronna);
- Contrari: 0

IX. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, decreto legislativo n. 267/2000.

-----OMISSIS IL RESTO-----

La seduta termina alle ore 19,05.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RIASETTO PER LA RAZIONALIZ=
ZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.
20, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016. N. 175 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2020

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 19-11-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giannelli Marco

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 19-11-20

IL RAGIONIERE

F.to Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to LA PRESIDENTE
Taronna Laura

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Repertorio Albo Informatico Numero: 1574

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio informatico ove resterà pubblicata per 15 gironi consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 26/2000) dal 04-12-2020 al

Borgo San Lorenzo, 04-12-2020

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
F.to Dott.ssa Lucia Gherardelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli